



## Ma dal primo gennaio 2026 tutte le associazioni dovranno essere in possesso di partita iva?

---

Nota informativa n. 56 del 3/10/2025

Proviamo a fare un po' di chiarezza.

Non dovranno mai aprire la partita iva quelle associazioni che ricevono esclusivamente:

1. le quote associative annuali versate dagli aderenti per sostenere le spese generali dell'associazione, non per fruire di determinati servizi;
2. contributi liberali da associati, terzi, ivi incluse le imprese e le fondazioni bancarie;
3. contributi da pubbliche amministrazioni, erogati in base ad un bando o anche nell'ambito di una coprogettazione.

In questo caso l'associazione non percepisce introiti da prestazioni di servizi per cui non si configura il presupposto di apertura della partita iva. Attenzione però ai contributi erogati dalla Pubblica Amministrazione: nel caso in cui in realtà l'amministrazione chiede la realizzazione di un servizio, si rende infatti necessario emettere fattura, eventualmente esente IVA. L'Agenzia delle entrate ha chiarito in diversi documenti di prassi che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Per comprendere se si tratti del primo o del secondo caso a volte risulta dirimente l'esame della delibera della pubblica amministrazione di stanziamento delle risorse mentre è stato chiarito che l'emolumento versato nell'ambito di una coprogettazione assume la veste di contributo e non di corrispettivo in quanto ci troviamo di fronte ad una collaborazione per comunione di intenti e non ad un contratto a prestazioni sinallagmatiche.

Il tema si apre per **quelle associazioni che oltre alle entrate di cui sopra, ricevono dagli associati corrispettivi specifici dai propri associati/tesserati**. Ad oggi trova applicazione l'articolo 4 del decreto IVA che prevede per alcune tipologie di associazioni che si qualificano come enti non commerciali - *in quanto non svolgono in via stabile e principale attività commerciale e quando presentano determinati requisiti statuari afferenti all'assenza di scopo di lucro, diretto ed indiretto, alla democraticità e alla trasparenza gestionale* – che garantisce il non assoggettamento ad IVA.

Questo regime però, in quanto non conforme alle prescrizioni dell'Unione europea (l'IVA è una imposta comunitaria), è previsto che non possa essere più utilizzato a partire dal primo gennaio 2026.

Il viceministro all'economia Leo ha però di recente assicurato, durante la diretta di telefisco, che *“siamo in una fase molto avanzata con l'Unione europea per ottenere una moratoria lunghissima per cui gli enti continueranno ad operare nel regime di esclusione iva”*. Il primo ottobre, nel corso di un incontro al CNEL, ha ipotizzato addirittura una proroga di dieci anni per l'Iva nel terzo settore e nello sport.

In sostanza, se viene confermata la dichiarazione del viceministro, non sarà obbligatorio aprire la partita iva ed espletare gli adempimenti connessi nel 2026 se non addirittura nei prossimi dieci anni.



### ***Il caso particolare delle organizzazioni di volontariato.***

Con riferimento alle organizzazioni di volontariato non si applica l'art. 4 del DPR IVA ma l'art. 8 della Legge 266/1991 ai sensi del quale

*“2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”,*

per cui le prestazioni di servizi rese da ODV non sono soggette ad IVA.

Tale agevolazione però viene abrogata con efficacia dall'entrata in vigore del Titolo X del Codice del terzo settore, ossia *“a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025”*. Se la formulazione si presta perfettamente alla necessità di applicare un nuovo regime fiscale sulle imposte dirette (IRES/IRAP) in relazione ai redditi prodotti nell'esercizio sociale dell'organizzazione, altrettanto non si può dire ai fini IVA, imposta che segue l'anno solare, per cui si ritiene che debba applicarsi il nuovo regime a partire dal primo gennaio 2026. Su questo aspetto si auspicano chiarimenti ufficiali.

Abrogato l'articolo 8 viene previsto il **regime di esenzione IVA** con esclusivo riferimento alle seguenti prestazioni **rese da enti del terzo settore non commerciali** (sono quindi ad oggi esclusi gli ETS commerciali e le imprese sociali a meno che non rientrino nelle altre categorie ammesse al regime di esenzione) di cui all'art.10 del DPR IVA, ai numeri:

*“15) le prestazioni di **trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati**”* reso da:

- a) ETS non commerciali oppure
- b) imprese autorizzate. Ciò significa che l'ETS commerciale o l'impresa sociale non accede al regime di esenzione IVA a meno che non si qualifichi come "impresa autorizzata", in quanto in possesso di un provvedimento dell'ente pubblico competente a verificarne le idoneità.

Non accede al regime di esenzione IVA il trasporto di sangue, plasma e relativi derivati, antidoti, farmaci ed organi così come il trasporto in occasione di emergenza di massa nonché il soccorso rapido in montagna con la sola eccezione dell'ipotesi in cui durante le predette attività di soccorso vengano trasportati dei feriti;

*“19) le prestazioni di **ricovero e cura**, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”* quando rese da

- a) enti ospedalieri;
- b) cliniche e case di cura convenzionate;
- c) società di mutuo soccorso con personalità giuridica;
- d) enti del terzo settore non commerciali;

*“20) le **prestazioni educative** dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”* quando rese da:

- a) enti del terzo settore non commerciali;



b) istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni: qui potrebbero eventualmente rientrare ETS commerciali e imprese sociali;

*“27-ter) le prestazioni sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo” rese da:*

- a) organismi di diritto pubblico;
- b) istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'art. 41 della Legge 833/1978;
- c) enti aventi finalità di assistenza sociale e
- d) enti del terzo settore non commerciali;

ambito in cui si ritiene possa essere ricondotto anche il **trasporto sociale** di disabili nella misura in cui non si concretizza esclusivamente nel trasporto ma prevede un accompagnatore che si occupa delle delicate fasi di salita e discesa dai veicoli e a cui sono spesso attribuite altri specifici compiti “sociali” e “relazionali”, sia rispetto alla cura dei rapporti con le famiglie degli utenti, sia rispetto alla co-implementazione dei progetti individuali degli utenti medesimi, per come declinati dalle strutture socio-sanitarie verso le quali il trasporto opera e questo a prescindere dalla circostanza che le strutture socio-sanitarie siano poi gestite da altro soggetto, che sia il Comune di residenza o altro ente del terzo settore (sul punto si segnala la sentenza CTP Matera n. 430-1-2016 laddove afferma che *“il servizio di assistenza alla mobilità [...] deve ricomprendere anche il trasporto in quanto il trasporto rappresenta l’attuazione diretta della prestazione di assistenza alla mobilità del soggetto portatore di handicap”*). In assenza di tali servizi il mero trasporto - ancorché effettuato in favore di disabili - rientrerebbe nella fattispecie di cui al numero 127-novies, parte terza, Tabella A del Decreto IVA e cioè *“prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter”*, assoggettato all’aliquota del 10%. Il trasporto sociale ricomprende l’accompagnamento finalizzato a garantire pari opportunità di accesso ai servizi pubblici o privati, quali strutture socio sanitarie e/o sociali; strutture scolastiche e/o di formazione e lavoro; uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità nonché luoghi di iniziative e manifestazioni valide all’integrazione e socializzazione per assistere negli spostamenti "persone in stato di bisogno o fragilità, con ridotte capacità motorie e/o scarsa autonomia, prevalentemente anziani, persone con disabilità o minori privi di idonea rete familiare". Non rientra nel servizio di accompagnamento sociale il trasporto di ammalati gravi; di persone affette da patologie contagiose o particolarmente debilitanti o per ricoveri urgenti in ospedale;

oltre agli **altri servizi esenti iva in via oggettiva** - prescindendo quindi dalla qualifica di ente del terzo settore non commerciale - come, a titolo esemplificativo:

*“21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”*; a prescindere dal soggetto che effettua la prestazione (in tal senso risoluzioni n.1/E dell'8 gennaio 2002, n.39/E del 16 marzo 2004 e n.74/E del 27 settembre 2018).

Tale regime risulta applicabile anche alle prestazioni rese da una Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD) *“in quanto l’elencazione contenuta nella predetta disposizione non è da intendersi tassativa”* e *“le prestazioni rese da organismi “simili” sono esenti quando con le stesse si assicura l’alloggio,*



eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di "protezione, assistenza e cura";

“22) le prestazioni proprie delle **biblioteche**, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di **musei**, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”;

nonché ai servizi definiti esenti IVA in base ad una legge speciale, come nel caso dell’art. 36bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 ai sensi del quale “1. Le prestazioni di **servizi strettamente connessi con la pratica dello sport**, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica **da parte di organismi senza fine di lucro**, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto”.

A ciò si aggiunge la possibilità – per **organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale** - di **optare per il regime forfettario di cui all’art. 86 del Codice del terzo settore** ai sensi del quale tali organizzazioni – se percepiscono introiti da attività commerciali non superiori a 85.000 euro - non applicano l’iva e ovviamente non detraggono l’iva assolta nell’acquistare beni/servizi, oltre a beneficiare di semplificazioni negli adempimenti contabili e fiscali.